Ordinanza del Presidente della Corte

del 13 novembre 1964

Lingua processuale : il francese

Nei procedimenti riuniti 98-63 R. e 99-63 R. (1) promossi da

Piero Erba e Jean Reynier,

entrambi dipendenti della Commissione della Comunità Economica Europea,

assistiti dall'avv. M. Slusny, del Foro di Bruxelles e docente di quell'Università

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, rue Willy Goergen 6,

richiedenti,

contro

La Commissione della Comunità Economica Europea,

rappresentata dal suo consulente giuridico Dott. Louis de la Fontaine, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, Place de Metz 2, presso il Dott. Henry Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei,

resistente,

procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato nella causa di merito.

---

(1) Le cause 98-63 e 99-63, promosse dalle ricorrenti nelle cause 79-63 e 82-63 avevano ad oggetto l'annullamento della decisione con cui la Commissione della C.E.E. aveva disposto la pubblicazione dell'avviso di posto vacante n. 1064.

Con ordinanza 12 marzo 1964 la Corte ne ha disposto la cancellazione dal ruolo.

RITENUTO IN FATTO

Con atti depositati in cancelleria il 29 ottobre 1963, gli attuali richiedenti hanno impugnato l'avviso di posto vacante n. 1064, relativo ad un posto di grado A/3 presso l'Ufficio statistico.

Nelle domande di sospensione depositate lo stesso giorno, i richiedenti hanno chiesto alla Corte di :

« Ordinare alla controparte di soprassedere, fino alla pronunzia nel merito, a qualsiasi provvedimento relativo al posto vacante n. 1064.

Riservare ogni decisione sulle spese ».

Il 9 novembre 1963 la resistente ha depositato le sue osservazioni, nelle quali ha concluso che la Corte voglia :

« Respingere in quanto infondate tutte le domande dei richiedenti;

Provvedere sulle spese secondo giustizia. »

Le parti, debitamente citate, sono comparse davanti al Presidente l'11 novembre 1963 ed hanno svolto le loro difese orali.

Appare opportuno riunire, per ragioni di connessione, le due domande di sospensione iscritte coi nn. 98-63 R. e 99-63 R. e provvedere su di esse con una sola ordinanza.

IN DIRITTO

Le domande di sospensione sono state presentate nel timore che la Commissione — qualora la Corte accogliesse i ricorsi 79-63 e 82-63, proposti dagli attuali richiedenti, e dichiarasse che l'Erba e il Reynier hanno diritto di essere collocati al grado A/3 con effetto dal 1º gennaio 1962 — si sottragga ai suoi obblighi col pretesto che l'organigramma di cui all'articolo 6 dello Statuto del personale della C.E.E. non contempla alcun posto vacante di grado A/3. Appunto per scongiurare questo pericolo i richiedenti hanno chiesto che sia ordinato alla Commissione di soprassedere alla copertura del posto A/3, oggetto del concorso di cui trattasi.

Il rappresentante della resistente ha dichiarato all'udienza che, qualora la Corte accogliesse i ricorsi 79-63 e 82-63, la Commissione darà esecuzione alla sentenza e collocherà i ricorrenti al grado A/3 con effetto dal 1º gennaio 1962. Questa dichiarazione chiara e precisa è in armonia con gli obblighi della Commissione contemplati nell'articolo 176 del Trattato.

Spetta alla Commissione decidere in qual modo essa darà esecuzione alla sentenza della Corte : non è quindi il caso di stabilire anticipatamente, con provvedimento urgente, le modalità di detta esecuzione. La dichiarazione sopra riferita conferma poi che la prosecuzione del concorso non è pregiudizievole ai richiedenti, per quanto riguarda i ricorsi 79-63 e 82-63 da essi proposti; essi non hanno quindi interesse alla sospensione.

I richiedenti hanno inoltre denunciato delle irregolarità nel procedimento del concorso bandito dalla Commissione, basando la loro domanda anche su di esse.

Queste censure sono estremamente generiche né, essendo relative al merito, possono dar luogo a provvedimenti urgenti.

È d'altronde assodato che i richiedenti non si sono presentati candidati al posto di cui trattasi e che, di conseguenza, le denunciate irregolarità non possono causare loro un danno diretto e personale.

Stando così le cose, non vi è motivo di concedere la chiesta sospensione.

Per questi motivi

Letti gli atti di causa,

Sentite le parti nelle loro difese orali,

Visti gli articoli 176, 179, 185, e 186 del Trattato istitutivo della C.E.E., e l'articolo 36 dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.

Visti gli articoli 83, 84, 85 e 86 del Regolamento di procedura,

Il Presidente
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

così provvede :

1° Le domande sono respinte.

2° È riservata ogni pronuncia sulle spese.

Lussemburgo, 13 novembre 1963

Il Cancelliere — *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE — A. M. DONNER